

Il Tribunale di Reggio Emilia

Sezione procedure concorsuali

(decreto di concessione di un termine per integrazioni o chiarimenti – art.47 co. 4 ccii)

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. **Stefania Calò** presidente
dott. **Simona Boiardi** giudice
dott. **Niccolò Stanzani Maserati** giudice rel.

nel procedimento n. 179 del ruolo generale dell'anno 2024, a carico di EMS Group SpA, ha emesso il seguente

d e c r e t o

rilevato che con ricorso ex art. 64-*bis* ccii depositato in data 23/12/2024, la EMS Group SpA (p.iva: 01137820351), con sede in Montecchio Emilia (RE), ha chiesto l'omologa di un piano di ristrutturazione;

che con decreto in data 06/02/2025 il Tribunale, valutata la ritualità della proposta, ha stabilito tra l'altro le date per l'espressione del voto da parte dei creditori, da ultimo fissate per il periodo compreso tra il 1° e il 21 settembre 2025;

rilevato che in data 11/08/2025, prima dell'apertura dei termini per la votazione dei creditori, la debitrice ha depositato una proposta di conversione del PRO in concordato preventivo (art. 64-*quater* co. 2 ccii), chiedendone l'omologa, previa fissazione di nuovi termini per l'espressione del voto da parte dei creditori;

rilevato che la domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta con delibera notarile assunta dal CdA della società ai sensi dell'articolo 120-*bis* ccii in data 30/07/2025;

che il ricorso è stato comunicato al Pubblico ministero;

letti i chiarimenti resi dalla ricorrente con memoria integrativa 03/10/2025 e il parere reso dal commissario giudiziale;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 co. 2 ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali dell'impresa;

rilevato che l'impresa svolge attività commerciale (progettazione, produzione e commercio di linee automatiche per il confezionamento e la movimentazione nel settore dell'industria alimentare) e si trova in stato di crisi, essendo incapace di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

osservato che la proposta di concordato formulata dalla ricorrente è in continuità aziendale indiretta;

che le linee guida del piano prevedono la cessione del ramo d'azienda residuo di EMS ad una NewCo, società interamente partecipata da Xem S.à.r.l., con sede legale in Lussemburgo, socio di maggioranza della debitrice;

che Xem ha formulato un'Offerta Vincolante per l'acquisto del ramo d'azienda residuo di EMS, subordinata all'omologa definitiva del concordato, previa sottoscrizione di un contratto d'affitto avente ad oggetto il medesimo ramo d'azienda per il periodo intercorrente tra l'ammissione del concordato e la sua omologa definitiva, al fine di



garantire la continuità aziendale di EMS e di generare flussi di cassa a beneficio dei suoi creditori;

che il ramo d'azienda oggetto dell'Offerta comprende: (i) tutte le rimanenze di magazzino; (ii) tutti i beni strumentali relativi alla movimentazione ed altri cespiti meglio individuati; (iii) le commesse ivi meglio individuate, salvo che siano già state completate/definite/cesstate/risolte nel corso dell'affitto ponte; (iv) i crediti verso clienti; (v) il diritto di mantenere la attuale collocazione delle rimanenze di magazzino di EMS e di poterle prelevare per tutto il tempo che sarà necessario per la loro valorizzazione, oltre al diritto di utilizzare in comodato gratuito gli uffici posti nell'edificio P4 per il termine massimo di 36 mesi; (vi) i contratti funzionali all'esercizio del ramo d'azienda e tutti i diritti, anche di proprietà intellettuale, che EMS attualmente esercita; (vii) il personale dipendente;

che l'Offerta prevede il trasferimento in capo all'offerente del debito verso il personale trasferito (i dipendenti attualmente in forza sono 3: 2 impiegati e 1 dirigente) e le passività relative agli acconti e alle anticipazioni ricevute dai clienti per l'esecuzione delle commesse trasferite;

che l'Offerta prevede inoltre che tutti i costi di struttura (stimati in euro 500.000 per ogni anno di attività) necessari per il funzionamento del ramo d'azienda, ivi inclusi il trattamento economico a favore del personale trasferito, saranno ad esclusivo carico di NewCo a far data dal contratto definitivo;

che il corrispettivo della vendita è fissato in euro 9,5 mln, di cui 8 mln da versare per cassa (diminuito euro per euro in corrispondenza del trasferimento a NewCo delle passività derivanti dal TFR del personale trasferito) ed euro 1,5 mln mediante accollo con liberazione di EMS da parte di NewCo di una quota parte degli oneri di ristrutturazione;

che il corrispettivo dell'affitto ponte (canone) è invece fissato in euro 10 mila mensili;

che concorreranno alla formazione dell'attivo previsto dal piano (per complessivi euro 29,3 mln a fronte di un passivo complessivo di euro 266,5 mln) anche il ricavato dalla vendita degli immobili di proprietà di EMS (non ricompresi nel ramo d'azienda oggetto dell'offerta Xem) ed altri attivi residui;

che il piano prevede inoltre l'acquisizione di risorse esterne messe a disposizione da parte di E2Pack Srl (cessionaria del ramo d'azienda principale), che in forza degli obblighi in precedenza assunti si è impegnata a corrispondere in caso di omologa del concordato, in aggiunta al prezzo già pagato, l'ulteriore somma di euro 3.000.000, e da parte del socio Xem, che si è impegnato a corrispondere in caso di omologa l'ulteriore somma di euro 3.000.000 a favore degli enti pubblici INPS e Agenzia delle Entrate;

osservato che la proposta prevede il pagamento integrale (i) delle spese e dei debiti prededucibili nonché dei fondi prededucibili e (ii) dei debiti verso dipendenti e dei fondi privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 codice civile entro trenta giorni dall'omologa definitiva;



che la proposta prevede inoltre la suddivisione dei creditori interessati dal piano in 11 classi: Classe 1 «Fornitori Privilegiati»; Classe 2: «Ipotecario»; Classe 3 «Ipotecario degradato»; Classe 4: «Banche garantite SACE/MCC/Simest quota capiente sul valore di liquidazione»; Classe 5: «Banche garantite SACE/MCC/Simest degradate»; Classe 6 «INPS e INAIL»; Classe 7: «Sanzioni INPS/INAIL chirog. ab origine»; Classe 8: «Imposte e ritenute»; Classe 9: «Tributi Locali»; Classe 10: «Imprese Minori»; Classe 11: «Chirografari»; Classe 11bis: «Banche Chirografarie»;

che per ciascuna classe è prevista una diversa misura di soddisfazione dei relativi crediti;

rilevato che alla domanda di concordato è stata allegata la documentazione prescritta dall'art. 39 ccii;

rilevato che il piano e la documentazione allegata sono accompagnati dalla relazione redatta dal dott. Paolo Carbone, professionista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, let. o), ccii, che attesta: (i) la veridicità dei dati aziendali; (ii) la fattibilità del piano concordatario; (iii) che il piano è atto a superare l'insolvenza del debitore; (iv) che il piano è idoneo a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale;

che il piano è altresì accompagnato dalla relazione del dott. Ignazio Arcuri, professionista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, let. o), ccii, che attesta che la proposta di concordato prevede che i creditori privilegiati non integralmente soddisfatti ricevano comunque una soddisfazione non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti su cui sussiste la causa di prelazione;

osservato che l'art. 47 co. 1 let. a) ccii, prevede, in caso di concordato in continuità aziendale, che il Tribunale deve verificare: (α) la ritualità della proposta, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, e (β) che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali;

ritenuto, anche con il conforto del parere reso dal commissario giudiziale, che la proposta sia stata ritualmente formulata, risultando infatti rispettate tutte le prescrizioni formali indicate dalla legge ed essendo completa la documentazione allegata al ricorso;

ritenuto altresì che la suddivisione dei creditori in classi, obbligatoria trattandosi di concordato in continuità aziendale (art. 85 co. 3 ccii), è stata fatta secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

rilevato che, in conformità alla norma da ultimo citata e alle prescrizioni di cui all'art. 109 co. 5, sono state formate apposite classi per i creditori privilegiati interessati dalla ristrutturazione non soddisfatti nei tempi indicati dalla legge;

che è stata formata un'apposita classe (n. 10) per i crediti delle imprese che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 85 co. 3 ccii (correttamente modificata a seguito dell'integrazione 03/10/2025);



osservato che l'art. 84 co. 6 ccii prevede, nel concordato in continuità aziendale, che il valore di liquidazione debba essere obbligatoriamente distribuito secondo la regola della *par condicio creditorum* (c.d. *absolute priority rule*), mentre il valore eccedente quello di liquidazione possa essere ripartito anche in favore dei creditori di grado posteriore pur non essendo stati integralmente pagati quelli di grado anteriore, a condizione che «*i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore*» (c.d. *relative priority rule*);

ritenuto che la formazione delle classi predisposta dalla debitrice sia conforme alla surrichiamata disposizione poiché, come confermato anche dal commissario giudiziale, mentre il valore di liquidazione (come indicato nell'attestazione del dott. Arcuri) risulta ripartito nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, il valore generato invece dalla continuità aziendale è attribuito a ciascun credito prelativo, per la quota degradata, secondo un criterio «*scalare*» decrescente;

osservato, quanto ai crediti delle banche garantiti SACE/MCC/Simest (inseriti nella classe 4 per la quota capiente sul valore di liquidazione e nella classe 5 per la quota degradata), che la Società ha precisato che le garanzie prestate dagli enti pubblici sono state tutte escusse ma che il pagamento ad opera dei garanti è ad oggi solo parziale;

che non è stato creato un fondo a tutela dell'eventuale mancato pagamento delle garanzie già tutte escusse, essendo inseriti nelle due classi 4 e 5 l'intero ammontare dei crediti garantiti;

che secondo la prospettata impostazione, le banche garantite eserciteranno il diritto di voto, in ciascuna delle due classi, per la quota del credito non ancora soddisfatta dal garante pubblico;

ritenute condivisibili le osservazioni svolte al riguardo dal commissario giudiziale circa la necessità della formazione di un'apposita classe chirografaria (classe 11ter), che accolga i crediti delle banche garantiti e già escussi ma non ancora pagati, che andrà «*svuotandosi*» in proporzione all'effettivo pagamento da parte degli enti pubblici garanti, con correlativa formazione di un fondo rischi ex art. art. 87 co. 1 lett. *p-bis* ccii, come già indicato con decreto 18/09/2025;

ritenuto, ancora, che il piano possa considerarsi non manifestamente inidoneo a soddisfare i creditori e, quindi ed in questo senso, fattibile;

che detto piano si fonda per la gran parte sugli apporti finanziari di Xem, socio di maggioranza di EMS (finanziamenti che, sulla base degli impegni assunti, verrebbero erogati da parte di NewCo, società veicolo all'uopo costituita);

che assume quindi rilievo, ai fini della verifica sulla fattibilità del piano, la capacità di NewCo di adempiere agli impegni assunti con l'offerta vincolante del 29/07/2025;

osservato, in proposito, che a seguito dei chiarimenti e delle integrazioni richieste dal Tribunale, la Società ha provveduto a



documentare il già intervenuto deposito, da parte di Xem, dell'importo di euro 800 mila a titolo di deposito cauzionale a favore della procedura;

che l'attestatore dott. Carbone ha provveduto ad integrare la propria relazione approfondendo, come richiesto dal Tribunale, il tema della capacità finanziaria di Xem e del suo garante Xenon Private Equity di fare fronte agli impegni assunti con l'Offerta Vincolante posta a base della proposta concordataria;

che l'attestatore ha quindi espresso un giudizio positivo, fondato sull'analisi del bilancio al 31/12/2024 del fondo garante e sulla relazione di revisione Deloitte Audit S.à.r.l., attestando l'idoneità patrimoniale e finanziaria dei soggetti coinvolti;

rilevato, ancora, che il piano è stato opportunamente modificato dalla debitrice con indicazione della data del 01/01/2026 come inizio dell'affitto del ramo d'azienda, con correlativo impegno del socio Xem a versare risorse finanziarie aggiuntive destinate a coprire i maggiori oneri derivanti da tale slittamento temporale, inclusi quelli connessi all'eventuale futura nomina da parte del Tribunale di un liquidatore giudiziale;

vista la valutazione di congruità acquisita dal commissario giudiziale in ordine al prezzo d'acquisto del Ramo d'Azienda oggetto dell'Offerta Vincolante e al canone d'affitto;

ritenuto in definitiva, con il conforto del parere positivo espresso dal commissario giudiziale, che non emerga, ad oggi, una non manifesta attitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati;

osservato, infine, che la proposta concordataria appare teoricamente preferibile all'alternativa liquidatoria, tenuto conto del minor valore di liquidazione indicato dall'attestatore nella relazione ex art. 84 co. 5 ccii (euro 21,9 mln) e, in ogni caso, che E2Pack Srl e Xem si sono impegnati a versare risorse aggiuntive (per complessivi euro 6 mln) solo in caso di omologa della proposta di concordato;

visto il parere del commissario giudiziale e ritenuto che debba essere liquidato il relativo compenso;

rilevato che l'art. 25 della circolare generale sulle procedure concorsuali n. 1/2017 emanata dall'intestato Tribunale (applicabile anche dopo l'entrata in vigore del ccii) prevede, in caso di concordato preventivo con termine, che per la fase compresa nel termine, sia liquidato un compenso variabile da euro 5 mila ad euro 20 mila, a seconda della difficoltà della procedura, del numero delle istanze esaminate e dei pareri resi;

ritenuto che, tenuto conto dell'attività svolta dal commissario giudiziale, appare equa la liquidazione della somma indicata nel dispositivo;

p.q.m.

visti gli articoli 39, 47, 55, 84, 85, 87 e 104 ccii, così provvede:

I. dichiara aperta la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta della EMS Group SpA (p.iva: 01137820351), con sede in Montecchio Emilia (RE);

II. delega ad essa il giudice dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. conferma come commissario giudiziale il dott. Francesco Notari;



IV. stabilisce che i creditori potranno esprimere il proprio voto sulla proposta di concordato a far tempo dalle ore 12:00 del giorno 26/01/2026 sino alle ore 12:00 del giorno 23/02/2026;

V. dispone che il voto dovrà essere espresso dai creditori con le modalità telematiche che saranno indicate dal commissario giudiziale nell'avviso trasmesso ai sensi dell'art. 104 co. 2 ccii;

VI. stabilisce il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto entro il quale la ricorrente dovrà depositare nella cancelleria del Tribunale un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato ovvero in alternativa versare sul conto corrente vincolato della procedura, la somma di euro 240.000 pari a circa il 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;

VII. dispone che la Società debitrice provveda, con periodicità mensile, a consegnare al commissario (che, previa espressione del proprio parere, depositerà nel fascicolo telematico della procedura) una situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

VIII. liquida al commissario giudiziale nominato il compenso finale di euro 20.000, oltre al c.p. ed all'i.v.a. e dispone che il commissario presenti richiesta di emissione di mandato di pagamento tramite pct;

IX. dispone che il commissario giudiziale provveda a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il presente decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, co. 1 e 2 ccii nonché l'avvertimento che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico.

Così deciso in Reggio Emilia il 23/10/2025, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

il presidente
Stefania Calò

